

ON.LE PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

RICORSO STRAORDINARIO

di **Stefano SIGNORE**, nato a [REDACTED] il giorno [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, in forza di procura in calce al presente atto, rilasciata su foglio separato da intendersi parte integrante di questo, dagli avv.ti Maria Beatrice Miceli (C.F. [REDACTED] – fax 091.6256125 – pec mariabeatrice.miceli@avvsciacca.legalmail.it) e Andrea Policarpo (C.F. [REDACTED] – fax 091.6256125 – pec andreapolicarpo@pec.it), presso i quali è domiciliato, fisicamente, in [REDACTED], nella via [REDACTED], presso il loro studio legale, e digitalmente presso gli indirizzi di posta elettronica certificata come sopra specificati e tratti da Registri di Giustizia

CONTRO

- l'**Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo**, nella persona dell'attuale rappresentante legale
- la **Commissione Esaminatrice per la Selezione Pubblica per titoli ed esami, per la copertura di posti a tempo pieno ed indeterminato di Collaboratore Amministrativo Professionale nominata con delibera ASP Pa n. 127 del 4 febbraio 2022**, nella persona dell'attuale rappresentante legale

E NEI CONFRONTI DI

Giovanni Denaro, nato il [REDACTED] candidato collocato nella posizione 264[^] della graduatoria di merito, con punti 51,40

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE

nella forma dell'ammissione con riserva del ricorrente nella posizione effettivamente spettantegli

a) della Delibera del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo n. 1452 del 26 settembre 2022, successivamente pubblicata, avente ad oggetto *“Concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto con delibera n. 82 del 23/05/2019 e s.m.i. per la copertura di posti a tempo pieno e indeterminato di Collaboratore Amministrativo Professionale (Ctg. D) – Approvazione atti – Presa atto graduatoria – Nomina vincitori ed immissione in ruolo”*, di approvazione degli atti relativi alla suindicata procedura concorsuale e *“in*

particolare dei verbali delle sedute tenute dalla commissione esaminatrice e della graduatoria finale”;

b) del verbale n. 47 relativo alla seduta del 12 settembre 2022, nel corso della quale la Commissione Esaminatrice ha stilato la graduatoria finale da inoltrare al Dipartimento Risorse Umane per gli adempimenti di competenza;

c) del verbale n. 2 relativo alla seduta del 16 febbraio 2022, nel corso della quale la Commissione Esaminatrice ha stabilito *“criteri aggiuntivi di valutazione nel curriculum formativo e professionale, oltre quelli previsti nel Regolamento e nel verbale n.1 del 10/02/2022”*;

d) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresi espressamente, ove occorresse, i verbali di valutazione della prova e dei titoli prodotti dal dott. Stefano Signore, allo stato non ostesi dall’ASP malgrado espressa richiesta in questo senso, per l’ipotesi in cui recassero quei contenuti sfavorevoli denunciati dal ricorrente con istanza di rettifica in autotutela del 24 novembre 2022.

Si premette in

FATTO

Il dott. Stefano Signore ha partecipato alla procedura concorsuale, per titoli ed esami, indetta dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo con deliberazione n. 82 del 23 maggio 2019 (pubblicata in G.U.R.S. n. 6 del 31 maggio 2019), per la copertura, in origine, di n. 24 (ventiquattro) posti a tempo pieno e indeterminato - profilo di Collaboratore Amministrativo Professionale (Cig. D).

I suindicati posti a concorso sono, poi, stati aumentati fino a n. 104 unità, giusta determinazioni nn. 744 del 5 agosto 2020 (in G.U.R.S. n. 14 del 25 settembre 2020 e in G.U.R.J. n. 86 del 3 novembre 2020), 1166 del 2 agosto e 1379 del 21 settembre 2022.

Il termine ultimo di presentazione delle domande è stato fissato nel 3 dicembre 2020.

In data 11 novembre 2020 l’odierno ricorrente ha presentato la propria richiesta di partecipazione, dichiarando il possesso, oltre che di **Laurea Magistrale in Giurisprudenza – LMG-01**, conseguita presso l’Università

degli Studi di Palermo in data 25 luglio 2016, anche di diploma di **Master di I Livello in “La didattica, la funzione del docente e l’inclusione scolastica degli alunni con bes”**, conseguito in data 8 marzo 2019.

A seguito della pubblicazione della graduatoria provvisoria, il dott. Signore ha evitato la mancata valutazione, in suo danno, del diploma di Master di I Livello, attributivo di punti 0,10 e, nello stesso tempo, ha preso atto del verbale n. 2 del 16 febbraio 2022, relativo, dunque, a seduta di molto successiva alla data del 3 dicembre 2020 (termine ultimo per la presentazione delle domande), nel corso della quale la Commissione Esaminatrice aveva introdotto *“criteri aggiuntivi di valutazione nel curriculum formativo e professionale, oltre quelli previsti nel Regolamento e nel verbale n.1 del 10/02/2022”*; prevedendo l’attribuzione di punti 1,00 per l’abilitazione ad Avvocato/Commercialista e punti 0,50 per l’abilitazione a Consulente del Lavoro.

Ha, dunque, chiesto la rettifica della graduatoria provvisoria comprovando il possesso della *“abilitazione ad Avvocato”* e chiedendone il riconoscimento unitamente al diploma di Master, con conseguente richiesta di attribuzione di ulteriori punti 1,10 (1 + 0.10) fino al punteggio totale di 1,14 (1,10 + 0,4 già riconosciuto).

L’istanza è rimasta formalmente inevasa, ma il ricorrente ha ritenuto che l’Amministrazione avrebbe corretto lo sbaglio al momento della redazione della graduatoria definitiva.

A seguito della pubblicazione della graduatoria finale, stilata in data 12 settembre 2022 ed approvata con la deliberazione impugnata sub a), il dott. Signore ha appreso della sua collocazione in graduatoria alla 280^a posizione, con avvenuto riconoscimento di un **punteggio complessivo di (soli) 50,44 punti**: di cui 28,40 per prova scritta, 22,00 per prova orale e 0,04 (punteggio che 1,14) per titoli.

E’ dunque, tornato a chiedere il riconoscimento di quanto ritenuto dovuto.

In data 24 novembre 2022, nel silenzio dell’Amministrazione, ha reiterato nuovamente la richiesta di rettifica, esplicitandone le ragioni in diritto

e, per la prima volta, ha chiesto di esercitare il diritto di accesso al fine di acquisire copia del verbale (o dei verbali) di fissazione dei criteri di valutazione dei titoli e/o della griglia di valutazione degli stessi così come predeterminati dalla commissione nonché del calcolo dei punteggi attribuiti e, anche, copia del verbale di valutazione dei propri titoli.

In tale occasione ha chiesto, pure, gli indirizzi di residenza dei soggetti potenzialmente controinteressati, per il caso in cui si fosse resa necessaria la proposizione di azioni a tutela della propria posizione.

L'amministrazione sanitaria non ha mai riscontrato tale richiesta, neppure quella finalizzata all'accesso.

Avverso tale silenzio il ricorrente si propone di avanzare i rimedi di legge, ma, intanto, il sopravvenire del termine ultimo per far valere l'illegittimità dei provvedimenti adottati dall'ASP Palermo, impone la notifica del presente ricorso, che viene affidato ai seguenti

MOTIVI

A) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS DELLA PROCEDURA (BANDO DI CONCORSO APPROVATO CON DELIBERA N. 82/2019) - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 11 DEL D.P.R. N. 220/2001 E SS.MM.II. - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO AZIENDALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 726 DEL 30 LUGLIO 2012 E S.M.I. SUB "VALUTAZIONE TITOLI" - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE N. 1 DEL 10 FEBBRAIO 2022 - ERRONEA APPLICAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE - CONTRADDITTORIETA' - ILLOGICITA' - IRRAGIONEVOLEZZA, INGIUSTIZIA MANIFESTA.

B) VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA, DI BUON ANDAMENTO, TRASPARENZA E DI IMPARZIALITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PAR CONDICIO - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST.

Come si è detto sopra, il ricorrente è stato inserito nella graduatoria definitiva in posizione n. 280^a, con punti 50,44.

Diversamente, egli avrebbe dovuto essere inserito in posizione n. 264^a con punti 51,54 (e, dunque, con riconoscimento di punti 1,10 in più).

Nella buona sostanza, non sono stati considerati e valutati il diploma di Master di I Livello (con attribuzione di punti 0,10 in più) e l'abilitazione all'esercizio della professione forense (con attribuzione di punti 1,00 in più).

Entrambi i titoli, invece, avrebbero dovuto essere tenuti in considerazione e valutati, con le ovvie conseguenze in termini di collocazione in graduatoria.

E ciò per ragioni che, di seguito, si espongono.

I. Il bando di concorso dispone che "I titoli e le prove di esame saranno valutate dalle rispettive Commissioni Esaminatrici, ai sensi del DPR n. 220/2001 e del Regolamento aziendale approvato con deliberazione n. 726 del 30 luglio 2012 e s.m.i."

Ora, se l'art. 11 del D.P.R. n. 220/2001 dispone - in generale - che "a) nel curriculum formativo e professionale, sono valutate le attività professionali e di studio, formalmente documentate" e "b) i corsi di formazione e di aggiornamento professionale qualificati con riferimento alla durata e alla previsione di esame finale", il Regolamento Aziendale indica, nello specifico, i titoli (valutabili) rientranti in tali categorie, tra cui anche i Master di durata inferiore ad un anno (sub curriculum formativo e professionale, "... 08) Master di durata inferiore ad un anno punti 0,10").

Sorprende, allora, che la Commissione esaminatrice - che, nel corso della seduta del 10 febbraio 2022 (verbale n. 1), aveva esplicitamente stabilito che sarebbero stati tenuti in considerazione "tutti i master previsti dall'ordinamento universitario nei limiti ... di quanto stabilito dal ... regolamento aziendale", abbia poi, contraddittoriamente, omissis di riconoscere al dott. Signore il punteggio di 0,10 punti indubbiamente spettantegli.

E sorprende ancora di più che non abbia corretto l'errore neppure a seguito di istanza di rettifica in autotutela della graduatoria avanzata dal ricorrente.

Alla luce di quanto esposto, infatti, è di tutta evidenza che il Diploma di Master di I Livello conseguito dal ricorrente in data 8 marzo 2019 avrebbe dovuto essere riconosciuto con attribuzione di ulteriori 0,10 punti.

2. L'operato dell'ASP Palermo e della Commissione è censurabile anche sotto altro profilo.

Si è già detto che il termine ultimo per la presentazione delle domande era stato fissato in quello del 3 dicembre 2020 e che, solo nel corso della seduta del 16 febbraio 2022 (verbale n. 2), la Commissione esaminatrice ha introdotto "criteri aggiuntivi di valutazione nel curriculum formativo e professionale, oltre quelli previsti nel Regolamento e nel verbale n. 1 del 10/02/2022" prevedendo l'attribuzione di punti ulteriori per titoli (le abilitazioni professionali) non contemplati dal bando di concorso tra i titoli valutabili (si cfr. elenco dei "titoli valutabili per l'area del Comparto" costituente allegato del bando pubblicato in GURS n. 6 del 31 maggio 2019) e che, pertanto, i partecipanti non avrebbero avuto motivo di produrre.

E' evidente, allora, che l'introduzione di un "criterio aggiuntivo di valutazione" - che, poi, si è sostanziato nella valutazione di titoli non previsti - avrebbe dovuto imporre la riapertura dei termini, al fine di consentire a chi in possesso dei "nuovi titoli valutabili" per effetto dei "criteri di valutazione aggiunti" di produrli.

Ed invece, malgrado la (enormemente tardiva rispetto ai tempi di scadenza di presentazione della domanda) previsione di un criterio aggiuntivo di valutazione di titoli non contemplati dal bando, il sistema informatico non ha mai permesso, a chi aveva già presentato la propria domanda nell'inconspicuità della possibilità che sarebbero stati introdotti criteri di valutazione di titoli non previsti (invero impossibile da immaginare se si consideri la disparità di trattamento), di modificarla e/o di aggiungere alcuna.

In questo senso, si cfr. "Dichiarazioni da rendere nella domanda", dove si legge: "il sistema informatico non permetterà più né modifiche né invio delle domande ma esclusivamente la visualizzazione e la stampa delle domande già inviate telematicamente".

Ciò ha fatto sì che il ricorrente, in possesso sin da data precedente (9 ottobre 2020) al termine di scadenza della domanda (3 dicembre 2020) dell'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, non abbia potuto fruire del riconoscimento di un (1) ulteriore punto, mentre di tale riconoscimento ha fruito chi, pur non avendo ragione di produrlo (perché non costituente "titolo valutabile" secondo l'elenco titoli di cui al bando), lo aveva ugualmente prodotto.

Tale agite non può essere consentito, non foss'altro che perché si pone in contrasto con l'esigenza di chiarezza delle regole della procedura prima dell'avvio delle operazioni di valutazione, che ha il fine di scongiurare qualsiasi astratta ipotesi di condizionamento dei risultati.

In questo senso va letta la giurisprudenza che afferma il principio dell'immodificabilità delle previsioni del bando di concorso in corso d'opera.

Tra le tante, sembra opportuno citare, per la particolare pertinenza rispetto al caso di specie, TAR Puglia - Lecce, 20 dicembre 2014, n. 3148, che ha statuito come di seguito: "Il bando di concorso, in quanto *lex specialis*, vincola non solo i concorrenti, ma in primis la P.A., ... La *lex specialis* del concorso non può essere modificata e/o integrata né in pendenza dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione né successivamente alla loro scadenza, ciò comportando la violazione della *par condicio*: deve quindi escludersi che la P.A. possa integrare nel corso della procedura selettiva i requisiti di partecipazione o i criteri di valutazione dei titoli".

Nella buona sostanza, l'Amministrazione avrebbe dovuto consentire, riaprendo i termini, la presentazione del "nuovo titolo" ad ogni candidato ovvero limitare la valutazione dei titoli di tutti i candidati esclusivamente a quelli di cui all'elenco allegato al bando, senza alcuna "aggiunta in corso d'opera".

La diversa soluzione adottata, che ha favorito solo alcuni dei partecipanti, con gravissima violazione della *par condicio*, è illegittima e meritevole di riforma.

In sintesi, il dott. Signore ha diritto al riconoscimento di ulteriori (rispetto ai riconosciuti 0,04):

a) **0,10 punti** per il Diploma di Master di I Livello in "La didattica, la funzione del docente e l'inclusione scolastica degli alunni con bes" conseguito in data 8 marzo 2019;

b) **1 punto** per il possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione forense conseguita in data 9 ottobre 2020, e così, complessivamente, di un punteggio di **51,54 punti** con collocazione nella **264[^] posizione** della graduatoria.

Diversamente, dovrebbe essere annullata l'intera graduatoria.

IN ORDINE ALLA DOMANDA CAUTELARE

Sussistono, rispetto al caso di specie, i presupposti previsti dalla legge per l'accoglimento della misura cautelare.

Le illegittimità descritte dimostrano la palese fondatezza della pretesa (*fumus boni iuris*).

Il danno appare estremamente evidente allorché si consideri che, qualora l'ASP avesse agito legittimamente, il dott. Signore avrebbe occupato una migliore posizione in graduatoria, con diverse, e più favorevoli, prospettive.

Al fine di tenerlo indenne dal danno nel tempo utile a pervenire ad una decisione sulla questione, si impone, dunque, un provvedimento cautelare nelle forme dell'ammissione con riserva nella posizione che gli sarebbe spettata qualora l'Amministrazione avesse riconosciuto il punteggio dovuto e, dunque, alla 264[^] posizione con punti 51,54, al posto allo stato ricoperto dal dott. Giovanni Denaro, indicato come controinteressato.

ISTANZA

PER LA NOTTIFICAZIONE MEDIANTE PUBBLICI PROCLAMI

Per l'ipotesi in cui si ritenesse necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti collocati nella graduatoria approvata con Delibera del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo n. 1452 del 26 settembre 2022 e poiché risulterebbe particolarmente difficoltoso procedere alla notifica del ricorso nei modi ordinari, si chiede sin d'ora, analogamente a quanto previsto per i giudizi davanti alla giurisdizione amministrativa ex art. 41, co. 4, c.p.a., che venga disposta la notificazione per pubblici proclami secondo le modalità e nei termini che verranno indicati.

Premesso quanto sopra, si chiede che voglia

L'ON.LE PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

acquisiti i pareri di rito, in via preliminare, accogliere la domanda cautelare, disponendo l'ammissione con riserva del dott. Stefano Signore nella posizione che gli sarebbe spettata qualora l'Amministrazione avesse riconosciuto il punteggio dovuto e, dunque, alla 264[^] posizione della graduatoria approvata con Delibera del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo n. 1452 del 26 settembre 2022 con riferimento al profilo di collaboratore amministrativo professionale (cat. D) con punti 51,54 e/o onerando l'Amministrazione di rinnovare l'esame della posizione di parte ricorrente secondo quanto prospettato in ricorso e, nel merito, disposta, ove ritenuto necessario, la notificazione per pubblici proclami, accogliere il ricorso annullando la graduatoria, nei modi e nei termini desumibili da quanto è stato esposto e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione resistente a collocare il ricorrente nella posizione 264[^] della graduatoria finale di merito approvata con Delibera del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo n. 1452 del 26 settembre 2022 con riferimento al profilo di collaboratore amministrativo professionale (cat. D) e/o, in subordine, in quell'altra, sempre più utile rispetto a quella oggi riconosciuta (280[^]), alla quale egli risultasse avere diritto per effetto dell'accoglimento solo di parte delle censure sollevate.

Con vittoria di spese ed onorari.

Si dichiara che stante la natura delle questioni oggetto del presente procedimento (c.d. pubblico impiego), viene versato un contributo unificato di € 325,00.

Palermo, 10 gennaio 2023

avv. Maria Beatrice Miceli

avv. Andrea Policarpo

**Maria
Beatrice
Miceli**

Firmato digitalmente
da Maria Beatrice
Miceli
Data: 2023.01.10
17:25:56 +01'00'